

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2270

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA GRUA

Modifica all'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Presentata il 1° febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 29 marzo 2001, n. 134, sono state apportate sostanziali modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

In particolare, con l'inserimento del comma 2-*bis* all'articolo 12 della citata legge n. 217 del 1990, si è previsto che « il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice, previo parere del consiglio dell'ordine (...) ».

Questa norma, nella sua concreta applicazione, si è rivelata del tutto inutile, è stata oggetto di contrasti interpretativi, ha comportato ritardi nella liquidazione dei compensi ai difensori e non appare giustificata da esigenze « calmieratrici » delle spettanze dovute ai difensori.

Infatti, i giudici che debbono procedere alla liquidazione dei compensi non sono tenuti ad adeguarsi ai pareri espressi dal

consiglio dell'ordine, tanto è vero che sovente le somme liquidate sono di gran lunga inferiori a quelle riconosciute congrue dal consiglio dell'ordine; gli avvocati sono tenuti a richiedere il parere, con notevole perdita di tempo e con esborsi di diritti per il rilascio del parere stesso alquanto rilevanti i cui importi, il più delle volte, non vengono liquidati assieme ai compensi e alle altre spese, con danno economico per i difensori che, oltre a vedere disatteso dal giudice l'importo ritenuto congruo dal consiglio dell'ordine, sono costretti a sopportare l'onere dei diritti pretesi da quest'ultimo.

Con la presente proposta di legge si intende porre rimedio a quanto esposto, prevedendo la soppressione, nel comma 2-*bis* dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificato dalla legge n. 134 del 2001, dell'inciso: « previo parere del consiglio dell'ordine ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificato dall'articolo 11 della legge 29 marzo 2001, n. 134, le parole: « , previo parere del consiglio dell'ordine, » sono soppresse.

